



CODICE ETICO

In vigore dal 21 novembre 2011

Introduzione

Il presente Codice Etico si rivolge a tutti gli iscritti ed a tutti coloro che operano, stabilmente o temporaneamente, per conto della SIUMB, ai membri del Consiglio Direttivo ed ai componenti di tutti gli organi sociali, delle Sezioni di Studio e delle Commissioni.

Il Codice definisce le regole di comportamento che dovranno essere rispettate nell'espletamento delle attività societarie e rappresenta la filosofia da seguire nei rapporti tra i Soci, nelle relazioni con Enti ed Istituzioni pubbliche, con le altre Società Scientifiche, con le organizzazioni politiche e sindacali, con gli organi di informazione e con le aziende del settore.

Il Presidente della SIUMB, dopo l'approvazione del CD e dell'Assemblea, si impegna a diffondere il Codice tra tutti i Soci, che sono quindi tenuti ad osservarne lo spirito e i contenuti, ed a predisporre ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione.

Il presente Codice Etico contempla nove articoli.

Art. 1. Obiettivi

La Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB), al fine del raggiungimento degli scopi statutari e nel rispetto delle norme di comportamento condivise con tutti gli iscritti, ha sentito l'esigenza di elaborare un proprio Codice Etico di condotta, fermo restando il Codice Deontologico Medico al quale tutti i componenti medici della Società devono attenersi nello svolgimento della professione.

Nel definire i doveri dei soci, il presente Codice non vuole certamente sostituirsi alla Legge, ma piuttosto integrarla con disposizioni applicabili ai membri di una comunità scientifica. In fondo, i valori e i principi generali della nostra "mission" sono autorevolmente espressi nella Costituzione italiana ed in particolare negli articoli 32 (I capoverso) e 33 (I, III e VI capoverso), che trattano dei rapporti etico-sociali nel campo delle scienze, dell'arte e della formazione.



Spetta al Presidente ed al Consiglio Direttivo impegnarsi affinché i singoli articoli del presente Codice siano rispettati da parte dei Soci. A tal fine Presidente e CD si avvarranno, qualora necessario, della consulenza della Commissione Etica (v. art. 9).

Art. 2. Etica nei rapporti con la SIUMB

I rapporti ed i comportamenti dei Soci, indipendentemente da cariche negli Organi della Società, devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, coerenza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto.

I Soci devono evitare attività, anche occasionali, che possano configurare conflitti con le finalità e gli interessi della Società o che potrebbero interferire con la capacità di assumere decisioni coerenti con i suoi obiettivi.

In particolare tutti i Soci sono tenuti a:

- evitare situazioni nelle quali gli interessi personali possano generare conflitto di interessi con quelli della Società;
- non utilizzare, a proprio beneficio o di terzi, in modo diretto o indiretto, opportunità destinate all'Associazione;
- non utilizzare informazioni avute in occasione dello svolgimento delle proprie funzioni in seno alla SIUMB per acquisire vantaggi in modo diretto o indiretto ed evitarne ogni uso improprio e non autorizzato;
- rispettare gli accordi che la Società assume con terzi per le sue funzioni istituzionali.

In caso di dubbi sulla condotta da adottare ogni Socio è tenuto a rivolgersi al CD o alla Commissione Etica.

Art. 3. Etica nei confronti della Società civile e nello svolgimento della professione

Tutti i Soci sono tenuti al rispetto delle leggi e normative vigenti, del Codice Deontologico della professione medica, del Codice Etico, dello Statuto e dei Regolamenti della SIUMB, applicandoli con rettitudine e costanza.

La SIUMB promuove il rispetto della legalità in tutti gli ambiti e ciò si estende anche ad attività non svolte per conto della Società, includendo il complesso delle attività professionali e private di ogni Socio.



I Soci della SIUMB hanno il dovere di rifiutare qualsiasi forma di ingiusta discriminazione che riguardi fattori come le origini etniche, la religione, le preferenze sessuali, la cittadinanza, l'aspetto fisico, le convinzioni personali e politiche, le scelte sociali e familiari, la disabilità, il sesso e l'età. Si verifica una condizione di discriminazione ogni qual volta una persona venga trattata meno favorevolmente da quanto sia, sia stata o verrebbe trattata un'altra persona in una analoga situazione. I Soci della SIUMB rifiutano ogni forma di pregiudizio sociale, ogni atteggiamento di chiusura o di dichiarata ostilità verso individui considerati "diversi". Rifiutano pertanto, con decisione, l'idea di supremazia o di superiorità morale ed intellettuale di un gruppo rispetto ad un altro. Il Codice Etico della SIUMB respinge l'utilizzo di informazioni riguardanti persone, acquisite durante l'esercizio della professione medica, per fini diversi dalla salute delle persone stesse.

La Società si adopera affinché, nell'ambito delle proprie attività, i diritti previsti dalla "*Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*" siano garantiti ed in tal senso tutti i Soci devono collaborare attivamente per mantenere un clima che garantisca il rispetto della dignità di ciascuno.

In particolare, relativamente alla attività assistenziale, i Soci SIUMB che operano in ambito clinico hanno l'obbligo di uniformarsi alle norme deontologiche che regolano l'esercizio della Medicina e della Chirurgia. Opereranno inoltre nel pieno rispetto delle leggi e delle convenzioni internazionali (Convenzione di Oviedo; Comitato Etico dell'Azienda di appartenenza).

In nessun caso sarà possibile sottoporre il paziente a procedure diagnostico-terapeutiche al solo fine di ricerca, senza il suo esplicito consenso scritto preceduto da esaustiva informazione e senza il parere di un comitato etico.

I Soci sono tenuti ad un continuo aggiornamento sulle linee-guida pertinenti la propria attività, al fine di poter disporre di adeguati sussidi per le scelte diagnostico-terapeutiche a cui saranno chiamati.

Nello svolgimento della ricerca scientifica i Soci della SIUMB respingono ogni forma di ingiustificata ed inutile sofferenza inferta ad animali di qualunque specie. In caso di ricerche, non altrimenti effettuabili senza l'utilizzo di animali e che abbiano comunque un solido rationale di benefica ricaduta sulla salute umana, i Soci della SIUMB si impegnano ad attuare ogni metodologia atta a risparmiare sofferenze agli animali stessi, rispettando la "*Dichiarazione universale dei diritti degli animali*" (Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria).



Art. 4. Applicazione dei principi etici nei confronti di terzi

Questo articolo regola i rapporti con Istituzioni e Pubblica Amministrazione, Enti, altre Associazioni, organizzazioni politiche e sindacali e organizzazioni commerciali.

Anche i rapporti con tali organizzazioni devono essere ispirati a principi di correttezza, imparzialità ed indipendenza e sono riservati alle funzioni competenti.

La SIUMB si impegna, prima di instaurare rapporti organici con altre Società Scientifiche, a verificare che dette Società si siano date un Codice Etico ispirato ai medesimi principi del presente.

Fatte salve le prerogative sindacali previste dalla normativa di legge e di contratto vigente, ciascun destinatario deve essere consapevole che l'eventuale impegno in attività politiche avviene su base personale. Le relazioni con le organizzazioni commerciali si svolgono nel rispetto dei criteri di imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà e concorrenza, evitando rapporti che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse che, se presenti, devono essere dichiarati agli organi societari.

Art. 5. Rapporti con gli organi di rappresentanza e di informazione

I rapporti ufficiali della Società con gli organi di informazione sono riservati esclusivamente agli organi societari preposti oppure devono essere espressamente autorizzati dal CD.

Le informazioni e le comunicazioni scientifiche ai media devono essere corrette, chiare e tra loro omogenee, ferme restando le disposizioni di legge in materia.

La partecipazione, in nome o in rappresentanza della Società, ad Eventi, a Comitati, a Commissioni e ad Associazioni scientifiche, culturali o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata nel rispetto dei Regolamenti e dello Statuto.



Art. 6. Uso del nome e della reputazione della Società

Salvo espressa autorizzazione da parte del CD a nessun Socio è consentito:

- a. utilizzare in modo improprio il logo e il nome della Società;
- b. utilizzare la reputazione della Società in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
- c. esprimere punti di vista strettamente personali a nome della Società.

Art. 7. Attività peritale e di consulenza medico-legale

Tutti i membri della Società, impegnati in attività peritali o di consulenza medico-legale nei confronti della Magistratura o di privati, sia nella valutazione del danno che nei casi di responsabilità professionali, sono impegnati al rispetto assoluto della scientificità delle affermazioni negli elaborati ed alla motivazione delle risposte ai quesiti.

L'uso del nome della Società nell'espletamento di tali attività non è consentito se non in circostanze che implicino il coinvolgimento del buon nome della Società stessa ed è comunque subordinato alla autorizzazione da parte del CD.

Art. 8. Autorità di controllo e sanzioni

Il CD, in caso di violazioni del Codice Etico e dopo aver sentito la Commissione Etica e l'/gli interessato/i, qualora ne ravvisi gli estremi, ne dispone il deferimento con motivazione ai Probi Viri. Il socio deve esserne informato ed ha facoltà di presentare memoria difensiva ai Probi Viri. Il Collegio dei Probi Viri, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti, propone le sanzioni che devono essere irrogate dal CD.

Art. 9. Commissione Etica

La Commissione Etica è un organo consultivo del CD, cui fornisce un parere non vincolante ogni qual volta il CD stesso o singoli Soci denuncino un comportamento "non etico" di altri Soci.

La Commissione Etica non ha poteri di proposta o di irrogazione di sanzioni, potere che è proprio del Collegio dei Probi Viri e del CD.

Ente Morale (Decreto Ministeriale 19.6.1992, Gazz. Uff. n. 287 del 5.12.1992) - C.F.: 92022410374 - P.IVA: 04151310374

Sede legale: Via Arbia, 15 - 00199 Roma

Segreteria Nazionale SIUMB: Via dei Gracchi, 278 - 00192 Roma

Tel. 06 3200878 / 06 32120041 - Fax 06 3218257 - E-mail: segreteria@siumb.it - www.siumb.it





La Commissione Etica è costituita da tre membri scelti dal CD: due past-President della SIUMB ed una autorevole personalità della società civile non in servizio attivo (magistrato, professore universitario di facoltà giuridica, ex-ministro della Repubblica ecc.) con funzioni di Presidente.

La Commissione Etica dura in carica tre anni: i suoi membri sono rinnovabili una sola volta.

Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio Direttivo della SIUMB e dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 21 novembre 2011.

Prof. Gian Ludovico Rapaccini
Dott.ssa Paoletta Mirk
Dott. Francesco Maria Solivetti